



LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale
Liceo Linguistico- Liceo Linguistico Esabac
- Liceo Scientifico- Liceo Scientifico Sportivo

Al Personale Docente T. D.
Al sito web istituzionale
Sez. Amministrazione Trasparente
Alla bacheca del registro
elettronico
E.p.c. al DSGA

Comunicazione n. 48 del 27/10/2025

OGGETTO: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per docenti a tempo determinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. art. 38, comma 2 CCNL 2019-2021.

VISTI i commi 54, 55 e 56 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

VISTO l'art. 5, comma 8, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n.14268/2022 e l'**Ordinanza** della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16715 del 17 giugno 2024;

VISTA la nota MIM ufficio contenzioso prot. 27538 del 28/03/2025;

VISTA la nota USR Campania prot. 1904 del 10/01/2025;

INFORMA

che, in conformità al quadro normativo di riferimento, il personale docente con contratto a tempo determinato è tenuto a presentare formale istanza di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come stabilito dal calendario scolastico regionale e dalla programmazione annuale dell'Istituto.

Ai sensi della normativa vigente, i periodi utili per la fruizione delle ferie sono i seguenti:

- tra la presa di servizio e l'inizio delle attività didattiche;
- durante le sospensioni delle lezioni previste dal calendario scolastico;
- tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno, purché non siano calendarizzati impegni di servizio;
- nei mesi di luglio e agosto, esclusivamente in assenza di attività istituzionali già programmate.

Si evidenzia che, in base alla normativa sopra richiamata, le ferie devono essere obbligatoriamente fruiti nei periodi indicati. Solo l'eventuale residuo non fruibile per cause non imputabili al lavoratore può dare luogo, nei casi espressamente previsti, al riconoscimento dell'indennità sostitutiva.

Non è possibile concedere ferie nei periodi in cui siano programmati impegni istituzionali e attività funzionali all'insegnamento, quali:

- ☐ scrutini ed esami;
- ☐ riunioni di organi collegiali (collegi docenti, consigli di classe, dipartimenti);





LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale
Liceo Linguistico- Liceo Linguistico Esabac
- Liceo Scientifico- Liceo Scientifico Sportivo

- altre attività obbligatorie previste dal piano annuale delle attività.

Come da Ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione, la mancata presentazione dell'istanza di ferie comporta la decadenza dal diritto sia alla fruizione delle stesse, sia all'eventuale indennità sostitutiva.

La presente nota ha quindi valore di formale comunicazione ai sensi della normativa vigente e viene portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Pertanto, si reitera l'invito a tutto il personale docente assunto a tempo determinato a produrre istanza di ferie durante la sospensione delle attività, (escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di stato) utilizzando l'applicativo Argo.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Per i giorni di sospensione delle attività didattiche si rimanda alla comunicazione n. 1 del 2/9/2025 e suoi allegati.

F.to: Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Emilia Tornincasa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93)

